



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale

Società tra Professionisti

Companies between Professionals

Relatore:

Prof. Filippo Fiordiponti

Tesi di Laurea di:

Federica Fazzini

Anno Accademico 2019/2020

Sommario

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO 1: LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 2020.....	6
COS'È UNA STP.....	6
1.2 CHI PUÒ APRIRE UNA STP.....	6
1.2.1. Professioni protette.....	6
1.3 MODELLI DI SOCIETÀ STP CONSENTITI.....	8
1.4 COME SI COSTITUISCE.....	9
1.4.1.Procedura d'iscrizione.....	9
1.5 I REQUISITI ESSENZIALI.....	10
1.6 I SOCI.....	10
CAPITOLO 2: I PRINCIPALI TIPI SOCIETARI TRA PROFESSIONISTI.....	11
2.1 SOCIETÀ SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI.....	11
2.1.1 origine e natura.....	11
13.....	11
2.1.2. struttura e organizzazione della società semplice tra professionisti.....	11
A) contratto sociale.....	11
Nella società semplice, non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, ma è comunque opportuno che venga redatto con atto notarile o con scrittura privata autenticata.....	11
B) Soggetti che compongono la società.....	12
C) natura e oggetto società.....	12
D) Durata società.....	12
E) Conferimenti.....	12
F) Struttura amministrativa.....	12
G) Risultati di esercizio, utili e perdite.....	13
H) Rapporti con i terzi.....	13
L) Scioglimento della società.....	14
M) Nomina dei liquidatori.....	15
N)Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.....	15
Lo scioglimento di un rapporto sociale si ha in seguito alla morte, al recesso o all' esclusione del socio.....	15
In caso di morte di un socio, gli altri devono liquidare la quota agli eredi sempre che i soci non preferiscano sciogliere la società o con il consenso degli eredi continuarla con loro. Quando la	

società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il socio può recedere e quando vi è una giusta causa; il recesso deve, invece, essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi nei casi previsti nel primo comma. Per quanto riguarda l'esclusione di un socio, questa può avvenire per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale oppure per interdizione, inabilitazione del socio oppure per la sua condanna ad una pena. Possono essere esclusi il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera oppure il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà d una cosa se questa è perita prima diventi di proprietà della società. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio	16
escluso. Termine entro cui il socio po' far opposizione davanti al tribunale che può sospendere l'esecuzione. Nel caso di società composta da soli due soci, l'esclusione di uno di loro è pronunciata dal tribunale; è escluso di diritto, invece, il socio che sia dichiarato fallito e il socio ne cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.	16
In caso di scioglimento del rapporto sociale, il socio o i suoi eredi hanno diritto solo ad una somma di danaro che rappresenta il valore della quota. La liuidazione della quota viene fatta in base alla situazione patrimoniale nl giorno in cui si verifica lo scioglimento.	16
2.2 Società in nome collettivo tra professionisti	17
Le società in nome collettivo sono il tipo di società più utilizzato. Si costituiscono con la forma scritta, attraverso la sottoscrizione di un atto costitutivo. L'atto deve avere la forma di atto pubblico e cioè scritto e redatto davanti ad un notaio oppure in forma di scrittura privata autenticata e cioè la redazione non è effettuata dal notaio, ma la sottoscrizione avviene davanti ad uno o più notai.	17
Per chi svolge attività libero-professionali, dal 4 luglio 2006, può costituire una società su base personale purché rispetti le seguenti condizioni: l'oggetto sociale deve essere esclusivo, il professionista non può partecipare a più di una società e per finire, la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, assumendone la propria responsabilità.	17
2.2.1. Contratto sociale	17
2.2.3 Natura e oggetto società	18
2.2.4. L' Organizzazione Amministrativa	18
2.2.5. Rappresentanza della società	19
2.2.6. Modificazioni dell' atto costitutivo	19
2.2.7. Rapporti con i terzi	19
2.3 S.A.P.A. TRA PROFESSIONISTI	20
2.3.1. Contratto sociale	20
2.3.1.1 Atto Costitutivo	20
2.4. Durata della società	20
La società è formata dai soci accomandatari e dai soci accomandanti. I soci accomandatari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo, inoltre, solo a questa	

tipologia di soci può essere conferita l'amministrazione della società. Considerato, poi, che le nuove società personali devono essere composte solo da professionisti, occorre che i soci accomandatari devono conferire la propria opera professionale.	21
2.7. OGGETTO DELLA SOCIETÀ	21
Il conferimento del socio consiste nelle prestazioni d'opera intellettuale per lo svolgimento di un'attività professionale	21
2.8 LA RAGIONE SOCIALE	21
La società opera sotto una ragione sociale formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di società in accomandita semplice tra professionisti. Il nome del socio accomandante non può essere inserito, ma nel caso in cui tale disposizione non venisse rispettata, il socio accomandante non diventa ne socio accomandatario, ne amministratore ma diventa illimitatamente e solidalmente responsabile verso terzi delle obbligazioni sociali.	21
2.9 L'AMMINISTRAZIONE	21
L'amministrazione può essere svolta da tutti i soci accomandatari ma lo statuto può prevedere un diverso peso amministrativo. Anche qui come nella s.n.c. sono previsti due tipi di Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva. Per quanto riguarda poi la revoca, l'amministratore nominato con il contratto sociale po' essere revocato ma deve sussistere una giusta causa. I diritti e obblighi degli amministratori e dei soci accomandanti sono gli stessi della società in nome collettivo.	21
CAPITOLO 3: ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E	22
AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' PROFESSIONALI	22
3.1. INIZIO ATTIVITÀ	22
3.1.1. Apertura posizione Iva e codice fiscale	22
3.1.2 Inail	23
3.1.3. Cassa previdenziale	23
3.1.4. Iscrizione camera Commercio- Registro Imprese	24
Cessazione Attività.....	25
3.2.1 Assoggettabilità	26
3.2.2. Adempimenti	26
3.2.3. indetraibilità in funzione uso degli acquisti	27
3.2.4. indetraibilità in funzione della natura degli acquisti	28
3.2.5 Acquisti di beni e servizi usati saltuariamente	28
3.2.6 Indetraibilità per applicazione del pro-rata	29
3.2.7 Parcella o Fattura.....	29
3.2.7 la specifica del professionista incaricato.....	30
3.2.8 note di addebito e di accredito	31
3.2.9 Versamenti periodici Iva	31

3.2.10 Acconto annuale Iva	32
3.3 IMPOSTE DIRETTE: IRPEF-IRES.....	33
3.3.1. disciplina fiscale delle società professionali	33
3.3.2. Attività professionale svolta sotto forma di società commerciale	33

INTRODUZIONE

In Italia, più di quaranta anni fa, grazie agli investimenti esteri si sono formati i primi studi associati. Le società multinazionali, in particolare, abituate ad essere assistite da grossi studi associati, richiedevano ai professionisti italiani determinate prestazioni che questi non erano in grado di svolgere. Qualcuno, così, cominciò a capire che a quel tipo di clientela non interessavano tanto il cesello del grande capo-studio e i seguiti umani di un rapporto personale, quanto piuttosto un'assistenza continua su un ampio spettro di problemi. I professionisti tendenzialmente egocentrici, sentono l'esigenza di orientarsi verso forme di associazione per diverse motivazioni, quali: la vastità delle competenze richieste al singolo professionista, l'aumento dell'investimento necessario per iniziare a svolgere una professione, che diventa sostenibile solo unendo le forze; l'effetto sinergico creato dalla possibilità di offrire al cliente diverse prestazioni; la riduzione degli effetti negativi, dovuti ad una temporanea sospensione dell'attività che comporterebbe la perdita della clientela ed infine l'opportunità di intestare alla società beni immobili e beni mobili registrati, cosa attualmente non permessa alle associazioni non professionali. La situazione, però, prima della legge di stabilità 2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento le Società tra professionisti, resta ancora in standby a causa del divieto di costituire società tra professionisti a norme di diritto interno che sono: l'art 2232 comma 1 e l'art 2233 comma 2. Il nostro Paese era ancora uno dei pochi Stati membri dell'Unione Europea che vietava ai professionisti iscritti agli Ordini o Albi professionali di esercitare la loro professione attraverso la forma societaria. Grazie alla legge di Stabilità del 2012 (183/2011), la quale ha chiarito in modo esplicito che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari vigenti; a partire dal 21 aprile 2013 si possono costituire società che abbiano per oggetto l'esercizio di un'attività professionale.

CAPITOLO 1: LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 2020.

COS'È UNA STP

La società tra professionisti è una modalità di organizzazione dell'esercizio in comune di una o più professioni intellettuali. Tale attività è considerata dall'ordinamento italiano come attività economica, cioè un'attività produttiva condotta con metodo economico ovvero con modalità che permettano almeno la copertura dei costi con i ricavi; ma non è considerata come attività di impresa ai fini civilistici e fiscali. La cosa fondamentale è che l'oggetto sia l'esercizio in comune di una o più attività professionali. Infine, in base all'oggetto sociale, queste si dividono in: 1) mono-disciplinare se l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale; 2) multi-disciplinare se l'oggetto sociale prevede l'esercizio di più attività professionali.

1.2 CHI PUÒ APRIRE UNA STP

I soli professionisti che svolgono professioni protette, cioè quelle che per essere esercitate devono essere iscritte a collegi, ordini e albi specifici oppure se sono cittadini UE devono possedere un titolo di studio abilitante.

1.2.1. Professioni protette

Tra le professioni protette ci sono: 1) La società di avvocati che, grazie al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, può svolgere l'esercizio della professione forense in forma societaria. Tale società è tenuta all'iscrizione in una sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e viene eseguita secondo le modalità previste nel Dpr 7 dicembre 1995,581.

Il legislatore, inoltre, ha affermato la soggettività giuridica delle s.t.p. dotandole di autonomia patrimoniale imperfetta. Infine l'art. 23c.1 prevede che l'amministrazione della

società spetta ai soci e non può essere affidata a terzi. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili sia inter vivos, ma con il consenso di tutti i soci e sia mortis causa .

2) Le società di medici a cui il legislatore con l'art. 8 della L.23.12.1978 n. 833 ha riconosciuto la necessità di riconoscere il lavoro medico associato disponendo che gli accordi collettivi nazionali stipulati tra il governo, le regioni e l'associazione dei comuni italiani e le organizzazioni sindacali più rappresentative, costituenti la base della disciplina economica e normativa dei medici di ogni categoria, devono prevedere...sub 12.

Le società sanitarie hanno per oggetto l'esercizio delle professioni medico-sanitarie e ciò che ha spinto sull'esigenza di gestire l'attività professionale in forma societaria è stato che il fenomeno della strutturazione organizzativa ha raggiunto notevoli dimensioni con strumentazioni di notevole valore economico, la necessità di ampi locali, gli apporti interdisciplinari di medici specializzati in altre branche e la necessità di assistenza continua di qualificato personale parasanitario. Esiste però anche un altro modo di fare gruppo diverso dalle società e dalle associazioni e sono i poliambulatori in cui i medici preferiscono lavorarci o per ragioni economiche o per conservare l'individualismo. Per ambulatorio si intende *“una istituzione privata, dotata di propria amministrazione e soprattutto di idonea organizzazione ed attrezzatura tecnica per accertamenti diagnostici e per interventi terapeutici, che diano la possibilità di erogare al paziente un'assistenza ed una cura completa e risolutiva , anche se senza ricovero”*. Quindi ognuno cura la propria clientela indipendentemente dalla clientela del collega o dei colleghi e le attrezzature a disposizione del medico dimostrano le sue scelte personali, la sua preparazione pratica, la scuola da cui proviene, la specializzazione o le specializzazioni che ha conseguito, le sue disponibilità economiche ecc.

3)le società di ingegneria

Questa società nasce da una realtà economico-sociale in continua evoluzione che coglie i suggerimenti emergenti dal mercato. La maggiore specializzazione delle prestazioni richieste, l'inter-disciplinarietà che ne consegue, l'esigenza pressante di operare all'interno con l'ausilio di

adeguare tecno-strutture, l'incidenza vitale di notevoli supporti economico-finanziari sono la motivazione di un aggiornamento. Le società di professionisti sono quelle indicate al comma 6¹

1.3 MODELLI DI SOCIETÀ STP CONSENTITI

Le S.P.T. appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile con la conseguenza che sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto. Tra i tipi sociali cui far ricorso ci sono sia i modelli personalistici quali la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice; sia quelli capitalistici che sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata e sia società di tipo cooperativo ma con un numero di soci non inferiore a tre. Nella scelta della forma societaria, occorre considerare alcuni aspetti per poter adottare la struttura organizzativa che si adatta meglio alle esigenze derivanti dal tipo di attività che si esercita.

Le società di persone sono enti flessibili: la limitata necessità di capitali e i ridotti obblighi contabili rappresentano una linea di continuità rispetto alle associazioni professionali, considerato che tali società presentano maggiori affinità con il modello associativo. Per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, tra le società di persone, la società semplice è preferibile alla società in nome collettivo in tema di responsabilità dei soci. In ogni caso le considerazioni sulle dimensioni della clientela e le caratteristiche dell'attività professionale dovrebbero far propendere verso le s.r.l. per la flessibilità del modello, non troppo strutturato e meno costoso rispetto alle altre società di capitali.

Il Notariato specifica, però, che la società tra professionisti può essere aperta come SRL con un versamento del capitale sociale da 1 a 10.000 euro mentre non è possibile aprire una SRL semplificata perché il comma 4 dell'art.10, l. 483/2011 impone l'adozione

nell'atto costitutivo di clausole statutarie pattizie incompatibili con il modello standard stabilito per le s.r.l. semplificate.²

La cosa da considerare prima di scegliere la forma societaria più adatta si deve tener conto di due fattori: 1) il regime di responsabilità per la prestazione professionale; 2) la presenza di soci professionisti per le prestazioni tecniche.

1.4 COME SI COSTITUISCE

La società deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese; e nel certificato d'iscrizione deve esserci la qualifica di società tra professionisti. La società, quindi, deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

1.4.1. Procedura d'iscrizione

L'iscrizione avviene in questo modo: si deve fare domanda al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata di alcuni documenti;³ La società tra professionisti istituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda d'iscrizione una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l'amministrazione della società.

Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale iscrive la società professionale nella sezione speciale dell'albo⁴; L'iscrizione, poi, deve essere annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società; in caso di variazione dei dati, di modifiche... queste vanno comunicate all'ordine o al collegio competenti che provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

2

3

4

1.5 I REQUISITI ESSENZIALI

Per quanto riguarda i requisiti essenziali, vi è: la denominazione sociale in cui va inserita la dicitura “società tra professionisti” o l’acronimo s.t.p. Occorre stipulare una polizza Assicurativa, l’esercizio sociale deve essere costituito solo dall’esercizio di attività professionali protette. Si devono spiegare le modalità di esclusione del socio, cancellato dall’ albo professionale, e le modalità affinché le prestazioni siano eseguite solo da professionisti. La società va iscritta sia nel registro delle imprese e sia, in caso di una stp multidisciplinare nel registro dell’ attività prevalente. Per finire, il cliente deve indicare il professionista incaricato della prestazione, se non avviene sarà allora compito della società comunicare il nome al committente.

1.6 I SOCI

Il ruolo di socio può essere ricoperto anche da un soggetto non iscritto ad un ordine. La società, dunque, può essere composta di due categorie di soci: i professionisti, cioè coloro che svolgono effettivamente l’attività professionale e i soci non professionisti, ovvero che svolgono operazioni tecniche oppure sono degli investitori. La cosa importante è che i professionisti e il capitale sociale, devono raggiungere la maggioranza di 2/3 nelle decisioni. Tale obiettivo è soddisfatto quando i professionisti rappresentano contemporaneamente i 2/3 dei soci e i 2/3 del CS.

CAPITOLO 2: I PRINCIPALI TIPI SOCIETARI TRA PROFESSIONISTI.

2.1 SOCIETÀ SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI

2.1.1 origine e natura

Le società semplici si sono formate nel 1942 con il nuovo c.c. e rappresentavano le uniche società cui si poteva accedere per costituire uno studio professionale associato, senza violare la Legge 1815/39.

Dal 4 luglio 2006 sono state abrogate in via generica tutte le disposizioni legislative che prevedevano il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare sotto forma di società di persone. Da tale data chiunque può costituire una società su base personale, in particolare la società semplice, purché rispetti le uniche condizioni imposte dalla legge abrogativa e sono le seguenti: l'oggetto deve essere esclusivo all'attività libero-professionale; il professionista non può partecipare a più di una società e per finire, la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti indicati, sotto la propria responsabilità.

2.1.2. struttura e organizzazione della società semplice tra professionisti

A) contratto sociale

Nella società semplice, non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, ma è comunque opportuno che venga redatto con atto notarile o con scrittura privata autenticata.

B) Soggetti che compongono la società

L'art. 2, DL 223/06 dispone *“che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”*⁵

C) natura e oggetto società.

L'oggetto nella società semplice è il conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di dividerne utili. In particolare, il conferimento del socio consiste nelle prestazioni d'opera intellettuale per lo svolgimento in comune di un'attività professionale.

D) Durata società

La durata può essere determinata o indeterminata. Nel caso in cui i soci continuano a svolgere le operazioni sociali oltre il termine pattuito, in questo caso la società è tacitamente prorogata.

E) Conferimenti

Di solito sono determinati nel contratto sociale, in caso contrario i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali quanto è necessario per conseguire oggetto sociale.

F) Struttura amministrativa

L'amministrazione viene esercitata da tutti i soci, ma il contratto può prevedere un diverso peso amministrativo. Vi sono, inoltre, due tipi di amministrazione: L'amministrazione Disgiuntiva quando l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci.

L'amministrazione congiuntiva: quando l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci e per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci.

5

Per quanto riguarda gli Amministratori ci sono da considerare la revoca della facoltà di amministrare, i diritti e gli obblighi degli amministratori ed il controllo dei soci. Per quanto concerne la revoca della facoltà di amministrare, l'amministratore nominato con il contratto sociale potrà essere revocato ma non ha effetto se non ricorre una motivazione valida.

Nel caso, invece, di giusta causa, la revoca può essere chiesta giudizialmente da ogni socio. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato e sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. I soci, invece, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di essere informati dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto, quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se, invece, il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno.

G) Risultati di esercizio, utili e perdite

Ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo approvazione rendiconto. Le parti spettanti di solito sono proporzionali ai conferimenti. Nel caso in cui i conferimenti non siano stati, determinati, in questo caso saranno divisi in parti eguali.

Nel caso il socio abbia conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

H) Rapporti con i terzi

Nel caso in cui il socio sia chiamato a rispondere dei debiti sociali, considerata la responsabilità sociale, questo può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi.

Facendo riferimento alla responsabilità dei soci, chi entra a far parte di una società già costituita, risponde con gli altri soci delle obbligazioni sociali avvenute prima che quest'ultimo acquistasse la qualità di socio.

Nel caso del creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. Infine se gli altri beni sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del suo debitore. Tale quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Personale responsabilità del socio o associato

*“Secondo alcuni il principio della personalità della prestazione, potrebbe escludere che, in difetto di un'espressa e diversa previsione normativa l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa”*⁶. Il principio della personalità della prestazione serve per garantire il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. Infatti contratto di fornitura del servizio, questo deve essere trila

L) Scioglimento della società

La società può essere sciolta diverse cause quali il decorso del termine, il Conseguimento oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci e quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita e per le altre cause previste dal contratto sociale.

6

Una volta che la società si è sciolta, i soci amministratori conservano il potere di amministrare solo per affari urgenti e fino a che siano presi i provvedimenti per la liquidazione, argomento approfondito nel prossimo paragrafo.

M) Nomina dei liquidatori

Se il modo di liquidare il patrimonio sociale non è previsto nel contratto e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o in caso di disaccordo dal tribunale.

I liquidatori possono essere revocati s volontà di tutti i soci oppure, su domanda di uno o più soci, dal tribunale per giusta causa. Gli obblighi e le responsabilità sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori. I liquidatori, inoltre, rappresentano la società anche in giudizio e possono compiere gli atti necessari per la liquidazione, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Si deve aggiungere che non hanno piena libertà, infatti, non possono intraprendere nuove operazioni e non possono ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Per concludere, l'attivo che residua dopo l'estinzione dei debiti viene ripartito tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. Nel caso di conferimenti, non aventi per oggetto somme di denaro, l'ammontare viene determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta.

N) Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Lo scioglimento di un rapporto sociale si ha in seguito alla morte, al recesso o all'esclusione del socio.

In caso di morte di un socio, gli altri devono liquidare la quota agli eredi sempre che i soci non preferiscano sciogliere la società o con il consenso degli eredi continuarla con loro. Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il socio può recedere e quando vi è una giusta causa; il recesso deve, invece, essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi nei casi previsti nel primo comma. Per quanto riguarda l'esclusione di un socio, questa può avvenire per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale oppure per interdizione, inabilitazione del socio oppure per la sua condanna ad una pena. Possono essere esclusi il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera oppure il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà d una cosa se questa è perita prima di diventare di proprietà della società. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso. Termine entro cui il socio può far opposizione davanti al tribunale che può sospendere l'esecuzione. Nel caso di società composta da soli due soci, l'esclusione di uno di loro è pronunciata dal tribunale; è escluso di diritto, invece, il socio che sia dichiarato fallito e il socio nei confronti di un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

In caso di scioglimento del rapporto sociale, il socio o i suoi eredi hanno diritto solo ad una somma di danaro che rappresenta il valore della quota. La liquidazione della quota viene fatta in base alla situazione patrimoniale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

2.2 Società in nome collettivo tra professionisti

Le società in nome collettivo sono il tipo di società più utilizzato. Si costituiscono con la forma scritta, attraverso la sottoscrizione di un atto costitutivo. L'atto deve avere la forma di atto pubblico e cioè scritto e redatto davanti ad un notaio oppure in forma di scrittura privata autenticata e cioè la redazione non è effettuata dal notaio, ma la sottoscrizione avviene davanti ad uno o più notai.

Per chi svolge attività libero-professionali, dal 4 luglio 2006, può costituire una società su base personale purché rispetti le seguenti condizioni: l'oggetto sociale deve essere esclusivo, il professionista non può partecipare a più di una società e per finire, la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, assumendone la propria responsabilità.

2.2.1. Contratto sociale

In questo tipo di società è richiesto uno specifico atto con rispetto delle formalità di legge. L'atto costitutivo deve indicare: il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci amministratori e rappresentanti; la sede della società ed eventuali sedi secondarie; l'oggetto sociale; i Conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e modo di valutazione; le Prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; le Norme di ripartizione utili e la durata della società.

2.2.2 La pubblicità legale

A tal proposito l'atto costitutivo, con sottoscrizione autenticata dei contraenti deve essere depositato, entro trenta giorni, per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dagli amministratori e se questi non provvedono ogni socio può provvedere a nome della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Inoltre, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato al deposito anche il notaio.

2.2.3 Natura e oggetto società

Nella società in nome collettivo, l'oggetto della società consiste nel conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In particolare, il conferimento consiste nelle prestazioni d'opera intellettuale oltre ai beni strumentali necessari per lo svolgimento in comune di un'attività professionale.

2.2.4. L' Organizzazione Amministrativa

L'amministrazione della società può essere esercitata da tutti i soci oppure il contratto o lo statuto può prevedere un diverso peso amministrativo. Vi sono due tipi di amministrazione: disgiuntiva e congiuntiva. Con il primo tipo l'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri e ogni socio ha diritto di opporsi all'operazione che n altro voglia compiere prima che sia compiuta anche se all' opposizione decide la maggioranza dei soci. Nel caso invece dell' amministrazione congiuntiva, l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci ed è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali e quindi i soci amministratori non possono compiere da soli alcun atto salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. Gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Come nella società semplice i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

2.2.5. Rappresentanza della società

L'amministratore che rappresenta la società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, pur rispettando le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o da procura. Gli amministratori che hanno la rappresentanza, devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

2.2.6. Modificazioni dell'atto costitutivo

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata per la pubblicità legale in copia autentica. Affinché queste modificazioni non sono iscritte non sono opponibili ai terzi

2.2.6.1. Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, attraverso il rimborso ai soci delle quote pagate oppure mediante liberazione di essi dall'obbligo di altri versamenti, può essere eseguita solo dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale, prima dell'iscrizione, abbia fatto opposizione.

2.2.7. Rapporti con i terzi

Vale la stessa regola della s.s

2.2.7.1. creditore particolare socio

Il creditore può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore. In quest'ultimo caso la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda. Infine non è ammessa compensazione fra il debito che il terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

2.3 S.A.P.A. TRA PROFESSIONISTI

In questo paragrafo viene trattata la Società in accomandita semplice, che fra tutte è quella che fa più discutere per non essere una società esclusivamente a base personale.

2.3.1. Contratto sociale

Al contrario della società semplice, nella società in accomandita semplice tra professionisti è richiesto uno specifico atto.

2.3.1.1 Atto Costitutivo

Nell'atto costitutivo vanno inseriti: il cognome e nome, logo e data di nascita, domicilio, cittadinanza soci accomandatari e i soci accomandanti; la ragione sociale; i soci amministratori e rappresentanti della società, la sede società ed eventuali sedi secondarie, l'oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio ecc.

2.3.1.2 Pubblicità legale

L'atto costitutivo della società entro trenta giorni deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. Se gli amministratori non provvedono, possono prendere provvedimento i soci a carico della società. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, il notaio è obbligato ad eseguire il deposito ed infine fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.

2.4. Durata della società

In sede di costituzione i soci stabiliscono la durata del contratto che può essere determinata o indeterminata.

In caso di proroga, il creditore particolare può fare opposizione entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se viene accolta, la società entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, deve liquidare la quota del socio debitore dell'opponente. Inoltre, in caso di proroga tacita, ogni socio può sempre recedere

dalla società dando preavviso a norma dell'art. 2285 e il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.

2.6 SOGGETTI CHE COMPONGONO LA SOCIETÀ

La società è formata dai soci accomandatari e dai soci accomandanti. I soci accomandatari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo, inoltre, solo a questa tipologia di soci può essere conferita l'amministrazione della società. Considerato, poi, che le nuove società personali devono essere composte solo da professionisti, occorre che i soci accomandatari devono conferire la propria opera professionale.

2.7. OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Il conferimento del socio consiste nelle prestazioni d'opera intellettuale per lo svolgimento di un'attività professionale

2.8 LA RAGIONE SOCIALE

La società opera sotto una ragione sociale formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di società in accomandita semplice tra professionisti. Il nome del socio accomandante non può essere inserito, ma nel caso in cui tale disposizione non venisse rispettata, il socio accomandante non diventa ne socio accomandatario, ne amministratore ma diventa illimitatamente e solidalmente responsabile verso terzi delle obbligazioni sociali.

2.9 L'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione può essere svolta da tutti i soci accomandatari ma lo statuto può prevedere un diverso peso amministrativo. Anche qui come nella s.n.c. sono previsti due tipi di Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva. Per quanto riguarda poi la revoca, l'amministratore nominato con il contratto sociale po' essere revocato ma deve sussistere una giusta causa. I diritti e obblighi degli amministratori e dei soci accomandanti sono gli stessi della società in nome collettivo.

CAPITOLO 3: ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E

AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' PROFESSIONALI

3.1. INIZIO ATTIVITÀ

3.1.1. Apertura posizione Iva e codice fiscale

Con l'art. 37, comm 18 a 20 sono stati introdotti novi controlli, indirizzati soprattutto ai soggetti che hanno n nuvo numero di P.Iva, con lo scopo di verificare la presenza dei requisiti sostanziali che giustificano il possesso del numero di partita IVA e l'effettivo inizio dell'attività dichiarata. La circolare 4.8.2006, n. 28/E dell' Agenzia delle Entrate dichiara che la nuova procedura di controllo è volta a verificare: la ricorrenza dei requisiti che giustificano il possesso del numero di p. Iva e lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata.

L'inizio dell'attività richiede la presentazione della dichiarazione di inizio attività, che deve essere inviata 30 giorni dalla data dell'effettivo inizio.

- Per quanto riguarda i soggetti diversi da persone fisiche, si deve presentare all' ufficio il modulo oppure per coloro che sono tenuti all'iscrizione nel registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la cessazione della loro attività direttamente presso la Camera di Commercio. Infine l'Ufficio del Registro delle Imprese dovrà trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate, rilasciando la certificazione di avvenuta operazione al contribuente interessato. Il modulo deve contenere: La data di inizio dell'attività professionale o imprenditoriale,

I dati relativi al soggetto d'imposta: nome e cognome o denominazione o ragione sociale, sede dello studio o società; volume di affari stimato dell'anno; Indicazione del codice attività, i dati relativi al rappresentante (in caso di studio associato o società) il luogo di tenuta dei libri contabili ed eventuale indicazione del soggetto depositario delle scritture contabili e Altre comunicazioni.

Una volta fatta la presentazione, viene assegnato il numero di p. Iva che corrisponde al codice fiscale del contribuente e che deve essere presente in ogni documento a rilevanza fiscale che il professionista rilascerà. Ogni volta, poi, che si verificano delle variazioni dei dati sopraindicati questi vanno comunicati attraverso l'apposito modulo entro 30 giorni all'Agenzia dell'Entrate.

In sede di inizio attività si deve: Scegliere il tipo di contabilità: ordinaria o semplificata in base al volume di affari previsto e valutare l'opzione per le liquidazioni Iva trimestrale.

I modelli per l'apertura della posizione Iva, per la cessazione della stessa e per la variazione dei dati, completi delle istruzioni relative alla loro compilazione sono reperibili al seguente indirizzo Internet: www.agenziaentrate.gov.it.

3.1.2 Inail

L'iscrizione all'inail di tutti gli addetti compresi i titolari per il pagamento del relativo premio deve essere effettuata n giorno prima dell'inizio dell'attività assicurabile da parte degli stessi. La denuncia va presentata tramite COMUNICA.

3.1.3. Cassa previdenziale

In base alla categoria di appartenenza dei soci si dovranno fare le dovute comunicazioni di inizio attività. Le Stp sono obbligate ad applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo.

3.1.4. Iscrizione camera Commercio- Registro Imprese

Per quanto riguarda la STP, la sua iscrizione va effettuata nella sezione speciale, inoltre, il 22 aprile 2013 è entrato in vigore il loro regolamento attuativo.

Da questa data i professionisti iscritti in Ordini e collegi possono svolgere la propria attività anche in forma societaria. Tale società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e negli albi o registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Per permettere lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:

La STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese, successivamente la STP si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/ collegio di appartenenza.

Infine, quando la STP inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese nella Sezione Speciale delle società tra professionisti (art. 16 D.lgs. 96/2001-art 10 L.183/2011-dm(ministero della Giustizia) n. del 08/02/2013)

In questa sezione possono essere iscritte

- Le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali che rispettano i requisiti indicati nell'art 10.

Sezione ordinaria art 2188

In questa sezione si realizza la pubblicità di società e di impresa prescritta dal codice civile. Le Iscrizioni hanno, secondo i casi, efficacia dichiarativa o costitutiva. Nella sezione ordinaria sono iscritti: Le società commerciali e consortili; Gli imprenditori individuali non piccoli; I consorzi di imprenditori; Gli enti pubblici economici; I gruppi europei di

interesse Economico; Le società estere soggette alla legge italiana; I soggetti collettivi a forma giuridica non societaria, qualificabili come “imprenditori commerciali”;

Atti previsti dalla legge

Sezione Speciale art 7 dr 581

Questa sezione è stata istituita per ospitare alcune categorie di soggetti cui il codice civile non impone obblighi di pubblicità legale. L'iscrizione nella sezione speciale ha valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola ha valore di pubblicità dichiarativa.

Nella sezione speciale sono iscritti: I piccoli imprenditori individuali, Gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti inclusi e Società semplici

In questa stessa sezione sono annotati i soggetti iscritti nell'albo regionale delle imprese artigiane.

Sezione speciale dei soggetti che esercitano direzione o coordinamento di società

In questa sezione vengono eseguite le iscrizioni dei soggetti che esercitano attività di direzione o coordinamento nei confronti di una società.

Cessazione Attività

Al momento della cessazione si deve provvedere, entro 30 giorni, alla comunicazione all'ufficio dell'agenzia delle Entrate, barrando la casella “cessazione Attività” nel quadro A del modulo ed indicando la data di cessazione. E ovvio che da tale data non sarà più attiva la .Iva.

Un'altra comunicazione di cessazione deve essere presentata all'Inail e alla CCIAA.

3.2 L'IVA

3.2.1 Assoggettabilità

*“ L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.*⁷

Per quanto riguarda le prestazioni che seguono esiste un particolare trattamento in dipendenza del genere di prestazione e della residenza del committente. Si tratta di: Diritti d'autore, per sfruttamento di marchi o brevetti; Prestazioni pubblicitarie; Consulenza o assistenza tecnica o legale (compresa l'assistenza e rappresentanza in giudizio); Elaborazione e fornitura di dati simili;

- Prestazioni relative a operazioni bancarie, finanziarie e assicurative ed a prestiti di personale;
- Prestazioni di intermediazione relative a quanto sopra.

In questo paragrafo si fa un panorama sulle principali obbligazioni previste dalla disciplina Iva per le Attività professionali.

3.2.2. Adempimenti

L'imprenditore e il professionista dovranno provvedere a versare l'iva risultante dalla liquidazione periodica (iva a debito- iva a credito) trimestralmente o mensilmente. Solitamente il regime naturale di liquidazione iva è mensile, ma è possibile esercitare l'opzione per poter effettuare le liquidazioni con scadenza trimestrale,

7

se ci fosse importo a debito risultante dalla liquidazione periodica mensile deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo della liquidazione(quindi iva relativa a gennaio va versata entro il 16 febbraio).

Invece, se il volume d'affari dell'anno precedente sia stato inferiore ad Euro 400.000,00 si può optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta, applicando al momento dei versamenti periodici un interesse pari all'1% sull'importo da versare.

Per i contribuenti che hanno liquidazione trimestrale le date entro cui vanno fatti i versamenti periodici sono: I trimestre: 16 maggio, II trimestre: 16 agosto, III trimestre: 16 novembre e IV trimestre :16 marzo.

Entro il 27 dicembre, tutti i contribuenti sono chiamati al versamento dell'acconto Iva. Tale acconto andrà poi detratto dall'Iva effettivamente dovuta per le operazioni effettuate nell'ultimo mese o trimestre dell'anno.

In seguito si analizzerà la disciplina in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti, ma prima si deve dire che ai fini iva le operazioni attive si distinguono tra: Operazioni fuori campo; e Operazioni rilevanti.

Le operazioni rilevanti si distinguono, a loro volta, in Operazioni imponibili; operazioni esenti; Operazioni non imponibili.

3.2.3. indetraibilità in funzione uso degli acquisti

Premesso che l'iva sugli acquisti è detraibile, l'imposta diventa indetraibile nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano usati per lo svolgimento di operazioni attive diverse da quelle imponibili, cioè per l'effettuazioni di operazioni fuori campo iva, non imponibili o esenti. Si parla quindi di indetraibilità specifica ovvero sancita in funzione dell'utilizzo dei beni e servizi acquistati cui l'imposta è relativa.

Questa indetraibilità specifica: È integrale, nel caso in cui gli acquisti sono svolti per l'effettuazione di operazioni attive diverse da quelle imponibili; È parziale, in misura da determinare con criteri oggettivi, nel caso in cui i beni acquistati per lo svolgimento sia di operazioni attive imponibili e sia da operazioni diverse da quelle imponibili.

Esistono poi operazioni attive, individuate dall' art.19 co 3, che non determinano l'indetraibilità totale o parziale dell'iva sugli acquisti e sono Le operazioni di cui agli art 8 e 40, Le operazioni svolte fuori dallo Stato le quali se fatte nel territorio dello stato darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; Le cessioni di cui agli art. 10...Le cessioni fuori campo iva

3.2.4. indetraibilità in funzione della natura degli acquisti

Oltre ai casi visti in precedenza, l'indetraibilità dell'imposta può derivare dalla natura oggettiva del bene o servizio acquistato che si definisce quindi indetraibilità oggettiva.

L'art 19 ne individua i casi: Autovetture, autoveicoli e motocicli; Nel caso di acquisto l'iva è indetraibile nella misura del 60%, Nel caso di componenti e ricambi è indetraibile nella misura del 60%, Carburanti e lubrificanti è detraibile nella misura del 40%, Transito autostradale: detraibilità nella misura del 40%, salvo che per gli autocarri (detraibilità al 100%), Telefoni mobili: iva è detraibile nella misura del 50%; Spese di rappresentanza: è indetraibile quanto il costo unitario dei beni acquistati supera Euro 25,82, Immobili abitativi: è sempre indetraibile l'Iva pagata per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa, per la locazione degli stessi e le relative spese di manutenzione e gestione.

3.2.5 Acquisti di beni e servizi usati saltuariamente

Nel caso in cui i beni e servizi acquistati siano utilizzati promiscuamente e cioè in parte per la realizzazione di operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del disposto del

co.2 ed in parte per la realizzazione di operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del disposto del co.2. Il co.4 stabilisce che la detrazione dell'Iva assolta è ammessa solo per la parte riconducibile alle operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del disposto del co. 2 e che tale " ripartizione" deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

3.2.6 Indetraibilità per applicazione del pro-rata

L'art 19-bis stabilisce che, per chi effettua sia operazioni imponibili che esenti la detrazione Iva, viene usata con una percentuale forfetaria (pro-rata di detrazione) di detrazione applicata su tutti gli acquisti e non solo su quelli usati saltuariamente. Il pro-rata di detrazione viene calcolato come segue:

- Al numeratore va indicato il totale delle operazioni effettuate nell'anno che danno diritto alla detrazione;
- Al denominatore va indicato quanto evidenziato al numeratore aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno.

Il risultato dovrà essere arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la parte decimale superi o meno lo 0,50%.

Non vanno prese in considerazione, nel calcolo del pro-rata, le Cessione beni ammortizzabili; Operazioni escluse dal campo Iva (art. 2, co.3, lett. a), I passaggi interni (art. 36) e Operazioni esenti di cui all'art.10, co. 27-quinquies.

3.2.7 Parcella o Fattura

Gli studi associati e le società tra professionisti devono emettere un documento per tutte le operazioni svolte.

Tale documento va emesso in duplice copia di cui una da conservare in archivio e l'altra da consegnare o spedire al cliente.

La fattura , infine, deve essere emessa non oltre il giorno dell'incasso, tuttavia può essere emessa anticipatamente sia all'incasso stesso che all'effettuazione della prestazione. Il momento impositivo è dato dal momento dell'effettuazione dell'operazione che viene fatto coincidere col pagamento del corrispettivo.

3.2.7 la specifica del professionista incaricato

Le nuove società professionali devono stabilire i criteri e modalità operative affinché l'incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

La nomina del professionista viene fatta direttamente dal cliente; in caso contrario sarà la società a scegliere e poi dovrà comunicare preventivamente e per iscritto al cliente il nominativo del professionista incaricato.

L'assegnazione dell'incarico ad uno specifico professionista dovrà riguardare solo le attività riservate. Quindi, solo in relazione a tali attività, il professionista incaricato è personalmente responsabile verso il cliente.

I dipendenti e i professionisti non designati, invece, possono svolgere tutte le attività non riservate che sono la tenuta della contabilità, l'elaborazione delle dichiarazioni o dei bilanci, la predisposizione di lettere di sollecito di pagamenti, ecc. per queste attività la società di capitali risponderà dei danni derivanti da errori effettuati dalla struttura nei limiti del capitale sociale versato.

3.2.8 note di addebito e di accredito

Se dopo la consegna o spedizione della fattura o alla sua registrazione l'ammontare imponibile o l'imposta dovessero aumentare, lo studio deve fare la rettifica emettendo una fattura integrativa in duplice copia inviando l'originale all'altra parte e registrando la copia nel libro delle vendite.

Se successivamente alla registrazione di una fattura emessa si riduce l'ammontare dovuto a

a) Dichiarazione di nullità, annullamento revoca, risoluzione, rescissione e simili, applicazione di sconti o di abbuoni previsti da contratto; Errori di fatturazione; sconti e abbuoni pattuiti successivamente; risoluzione per sopravvenuto accordo tra le parti

Il soggetto ha la facoltà nei casi a) di emettere una nota di variazione in diminuzione (o nota di credito) con Iva senza limiti di tempo, mentre nei casi b) la nota di variazione non può essere emessa oltre un anno.

Va detto, infine, che la nota di variazione se emessa con iva va registrata a propria scelta o nel registro delle fatture emesse con segno negativo o in quello degli acquisti con lo stesso segno.

3.2.9 Versamenti periodici Iva

Le società o associazioni che nell'anno precedente non hanno superato il volume di affari di euro 400.000,00 devono annotare nel registro delle fatture emesse i conteggi relativi ai versamenti iva.

Se mettendo a confronto l'iva sugli onorari con quella sugli acquisti risultino in debito, il versamento deve essere fatto entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre a cui si riferisce se trimestralmente o entro il 16 del mese successivo se mensile.

Quando, invece, il volume di affari supera Euro 400.000,00 il versamento dovrà avvenire mensilmente.

Infine se lo studio associato ha un volume di affari inferiore ad Euro 400.000,00 può scegliere per il versamento mensile maggiorando gli importi a debito di un tasso dell'1%, fiscalmente inducibile.

Gli importi che vengono versati periodicamente, devono essere annotati nel registro degli onorari così anche le somme che dovessero risultare a credito.

3.2.10 Acconto annuale Iva

La legge 29 dicembre 1990 n.405 ha introdotto con l'art. 6, l'obbligo di versamento dell'acconto dell'iva. Il versamento viene effettuato entro il 27 dicembre di ogni anno e rappresenta un anticipo del versamento dell'iva da eseguire in relazione all'ultima liquidazione periodica dell'anno ovvero in relazione alla presentazione della dichiarazione annuale. La misura dell'acconto è l'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare nell'ultima liquidazione o in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno precedente. L'acconto viene calcolato dai trimestrali, con riferimento al saldo Iva a debito risultante dalla dichiarazione Iva, relativa all'anno precedente; il calcolo riguarda quindi l'ultimo trimestre e dai mensili con riferimento al saldo Iva a debito del mese di dicembre dell'anno precedente, pagato entro il 16 gennaio dell'anno in corso al momento del calcolo dell'acconto.

Non versa alcun acconto chi nell'anno precedente ha chiuso il periodo d'imposta con un credito Iva; Ha iniziato l'attività nell'anno stesso; Applicando l'88% al parametro di legge ottengono un'imposta a debito inferiore ad Euro 103,29; I mensili che abbiano cessato l'attività entro il 30 novembre dell'anno in corso, ovvero i trimestrali che abbiano cessato l'attività entro il 30/09.

3.3 IMPOSTE DIRETTE: IRPEF-IRES

3.3.1. disciplina fiscale delle società professionali

L'art. 28 del Ddl “ semplificazioni fiscali in materia societaria” dispone che alle STP costituite per l'esercizio delle attività professionali si applica il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui al predetto art.5, comma 3, lett.C) del TUIR. Viene messo in chiaro che i soci professionisti saranno tenuti a versare alle rispettive Casse di previdenza il contributo soggettivo calcolato sull'utile imputato per trasparenza dalla STP in base alle rispettive quote di partecipazione e il contributo integrativo calcolato su una percentuale del volume di affari della società pari alla percentuale degli utili spettanti.

Dopo diverse ipotesi, si giunge alla conclusione che la società professionale in forma di società di capitali è soggetta a Ires mentre quella in forma di società di persone- escluse solo le società semplici- sconta l'Irpef con le regole del reddito d'impresa. Tale presa di posizione vale anche ai fini dell'applicazione dell' Irap, per la quale il valore della produzione dovrà essere calcolato secondo le regole valide per gli imprenditori commerciali al posto di quelle per i lavoratori autonomi.

Considerato, poi, che le Stp producano reddito d'impresa fa sì che i compensi per le loro prestazioni professionali non debbano essere sottoposti alla ritenuta d'acconto.

3.3.2. Attività professionale svolta sotto forma di società commerciale

Premessa: le srl devono sempre adottare la contabilità ordinaria, mentre le società di persone possono scegliere tra il regime ordinario e quello semplificato.

Regime ordinario: questo regime è obbligatorio per il contribuente che nell'anno precedente ha conseguito ricavi per una somma superiore a euro 400.000. Se però per il

primo anno si stimano ricavi inferiori allora si può iniziare con la contabilità semplificata. Alla fine dell'anno poi si verificano i ricavi e si decide l'anno successivo. La verifica si fa raggugiando i ricavi dell'anno.

La contabilità ordinaria può essere scelta anche per opzione. A tal proposito va detto che l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. Il regime contabile ordinario prevede la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri Iva e delle scritture contabili richieste in base alle dimensioni dell'impresa.

La contabilità va tenuta in partita doppia e deve rilevare in maniera sistematica tutti i movimenti che determinano movimenti di denaro e l'insorgere di crediti e debiti.

La tenuta della contabilità ordinaria, inoltre, prevede l'impostazione di un piano dei conti e la redazione del bilancio di fine anno composto da Situazione Patrimoniale e Conto Economico per la determinazione del risultato di esercizio.

Regime semplificato

Di tale regime ne possono usufruire o l'imprenditore individuale o la società di persone che prevedono un ammontare di ricavi non superiore a Euro 400.000. questo regime prevede la tenuta dei soli registri Iva dove andranno registrate anche tutte le operazioni non soggette a registrazione per tale imposta, ma rilevanti per la determinazione del reddito di esercizio (registri Iva fatture emesse e ricevute). I registri Iva Fatture acquisti dovranno contenere l'indicazione di tutti i costi rilevanti ai fini del reddito tipo assicurazione e bollo auto, ricevute fiscali per ristoranti ecc. a fine anno indicare i ratei e i risconti, i ricavi e i costi di competenza per fatture da emettere o da ricevere, indicazione delle plusvalenze e delle

minusvalenze. Qualora l'ammontare dei ricavi di Euro 400.000 non sia superato, il regime contabile semplificato si estende di anno in anno.

CONCLUSIONI

Il legislatore del '39, ancorato alla visione ottocentesca nei confronti delle professioni intellettuali, imponeva particolari regole riguardanti l'esercizio delle stesse in forma associata, che come illustrato avrebbero impedito ai professionisti l'esercizio in forma societaria della loro attività. Il mondo da quella emanazione legislativa ad oggi è profondamente cambiato, e continua ad evolversi sempre più velocemente. Questo comporta la richiesta da parte degli operatori che agiscono sul mercato di norme chiare e permissive, al fine di poter meglio esercitare la propria attività, ed essere competitivi sia in ambito nazionale che estero. E di fatto, i principi che regolano il diritto commerciale sono tendenti all'uniformità internazionale, in modo che le imprese operanti sul mercato non trovino troppe difficoltà nell'agire con soggetti esteri. Queste sono le finalità che hanno spinto il legislatore degli ultimi anni, ad avviare il processo di riforma riguardante l'esercizio in forma societaria dell'attività intellettuale. Il problema legato a tale fattispecie societaria era quello di mantenere la personalità dell'esecuzione dell'incarico in capo al professionista abilitato; obiettivo raggiunto tramite la legge n. 183/2011 e il relativo decreto ministeriale n. 34/2013, contenente la previsione, da inserire nell'atto costitutivo, di far eseguire l'incarico al solo socio-professionista, e di porre al cliente tutte le informazioni necessarie affinché possa scegliere il socio-professionista che più gli si addica. Inoltre per conciliare tale personalità di esecuzione dell'incarico, con l'esercizio in comune, tratto essenziale delle società, ha equiparato la società ad un professionista, obbligandola a iscriversi nell'albo di pertinenza, e ha imputato alla stessa il

conferimento dell'incarico. Si poteva porre il problema legato alla responsabilità, che tuttavia viene risolto in quanto alla società è attribuita la responsabilità professionale, senza che al socio-professionista sia risparmiata la responsabilità disciplinare, mantenendo quindi l'obbligo di agire nel rispetto delle regole deontologiche dell'ordine; responsabilità che non viene meno neppure se il professionista che ha agito in violazione di tali principi, lo ha fatto su richiesta della società. Questo risulta essere un altro punto che salva la figura del professionista dagli abusi che l'esercizio societario potrebbe portare. E' previsto, infatti, che la compagine societaria sia prevalentemente composta da soci-professionisti nell'ambito decisionale e gestionale, sicché i soci investitori siano limitati a quella gestione dell'organo sociale, che non incida sulle decisioni dei soci-professionisti in merito all'esecuzione dell'incarico; tale da lasciare piena libertà ai soci professionisti riguardo le modalità di esecuzione.

Non mancano i problemi, come il regime pubblicitario della società. Questa è obbligata ad adempiere alle iscrizioni pubblicitarie richieste dal tipo societario prescelto, quindi a iscriversi nella sezione speciale, creata per le s.t.p., del registro delle imprese; con questa acquisisce la qualifica di s.t.p., tuttavia, è inoltre obbligata ad iscriversi presso una sezione speciale dell'albo o del registro professionale di pertinenza in quanto professionista; quindi deve annotare tale avvenuta iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Il problema in ciò sta nel fatto che nessuna di queste iscrizioni pubblicitarie comporta la pubblicità legale, essendo limitate a mera pubblicità notizia; dunque per rendere noti ai terzi delle eventuali modificazioni statutarie, sociali, amministrative ecc. si deve procedere con procedure adeguate. Anche in presenza di alcuni problemi e ambiguità su alcuni aspetti della disciplina, l'esercizio delle professioni protette in forma societaria è al giorno d'oggi possibile. Si deve aggiungere che l'esercizio di tali professioni in forma societaria comportano vantaggi quali: specializzazione e maggiore competenza e quindi maggior

appeal per i clienti, velocità di esecuzione dell'incarico, soddisfacente livello per prestazioni di alto livello o elevata difficoltà, disponibilità di assistenza professionale continua, efficienza di organizzazione, riduzione dei costi, gestione del personale con continuità, facilità di inserimento per giovani professionisti, interdisciplinarietà e pluridisciplinarietà dei servizi con ampia copertura verso lo stesso utente. Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, vi è da considerare la diffusione di grossi centri, l'eccessiva competitività non sempre positiva, la burocratizzazione della professione, la spersonalizzazione, il non facile conferimento di incarico "ad personam", la svalorizzazione del singolo, la creazione di centri di potere professionali, i disaccordi interni e per finire l'individualismo e l'accentramento del lavoro. Esaminati quindi vantaggi e svantaggi, si trae la conclusione che ne vale comunque la pena formare tali società.

BIBLIOGRAFIA

Boidi , L'avviamento nella cessione di studi professionali, in dir. e prob. trib., II, 1968

Buonocuore, Primi orientamenti della giurisprudenza ordinaria in tema di società professionali, in giur. comm., Padova, 1976;

Buonocuore, Società professionali e società di progettazione industriale, in riv. notar., 1979

De Angelis, La società tra avvocati, in quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano 2003

Ferri, La società di professionisti, in riv. dir. comm., 1972

Galgano, L'imprenditore nel trattato di dir. comm., Padova, 1978

Ibba, Professioni intellettuali e impresa, in *Le professioni intellettuali*, Torino, 1987;

Ibba, La società tra avvocati, in *quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2003

Marasà, La “società” senza scopo di lucro, Milano, 1984;

Marasà, Le società tra professionisti, in *rivista delle società*, Milano, 2014

Minervini, Le società di professionisti “esterne” e le necessarie modifiche delle leggi professionali, in *Le Società di professionisti*, Milano, 1973

Montagnani, Il “tipo” della società tra professionisti, denominato società tra avvocati, in *Riv. Soc.*, 2002 46

Cian, La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni, in *Le nuove leggi civili e commentate*, I, 2012

Schlesinger, Problemi di riforma della disciplina positiva nella prestazione d’opera intellettuale, in *Le società di professionisti*, Milano, 1973

Spada, Tipicità delle società e società e associazioni “atipiche” fra professionisti, in *giur. comm.*, 1977

G. Sileci, Avvocati, perché la professione può già essere esercitata in forma societaria, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-02-10/avv>

G. Cecacci- C.Rigato, *Le nuove società tra professionisti*, FAG edizioni, Milano

G. Curia, *La società tra professionisti: il regime fiscale*, Giuffrè Editore

